

LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Frodi nel settore carburanti: obbligo INFOIL esteso e garanzia online per l'immissione al consumo - pag. 2
- Sismabonus 110% con effetto trainante sul bonus mobili - pag. 5
- Trasmissione dei corrispettivi: le nuove sanzioni - Infografica - pag. 7
- Corrispettivi telematici: come cambiano le sanzioni dal 2021 - pag. 8
- Ristori del Decreto Natale: inviati tutti i bonifici automatici - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Isopensione: scivolo pensionistico di 7 anni fino al 2023 - pag. 12
- Caregiver familiare verso il riconoscimento istituzionale: nuovo Fondo e maggiori risorse - pag. 14

FINANZIAMENTI

- Rimborso del 50% ai proprietari che riducono il canone di locazione. A quali condizioni? - pag. 16

IMPRESA

- Imprese cooperative: nuove misure per ristrutturazione industriale e tutela dell'occupazione - pag. 18
- Coronavirus: zona arancione per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto - pag. 20

IN EVIDENZA


Frodi nel settore carburanti: obbligo INFOIL esteso e garanzia online per l'immissione al consumo

di Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano

La legge di Bilancio 2021 prevede alcuni interventi per contrastare le frodi nel settore dei carburanti. Viene introdotto l'obbligo - per gli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici (di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) - di dotarsi dell'INFOIL entro il 31 dicembre 2021. Per le immissioni al consumo da un deposito fiscale, si prevede che la garanzia prestata venga trasmessa telematicamente dal soggetto obbligato all'Agenzia delle Entrate, che rilascerà un'apposita ricevuta. Le novità interessano, inoltre, i depositi costieri di oli minerali, in relazione ai casi di variazione di titolarità o di trasferimento e di revoca della gestione.

Tra le misure di contrasto all'evasione fiscale, la **legge di Bilancio 2021** predispone un'apposita disciplina in tema di lotta alle frodi nel settore dei carburanti.

La prima novità riguarda l'estensione del sistema **INFOIL**, entro il **31 dicembre 2021**, anche agli **esercenti dei depositi commerciali** di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, obbligo che già interessa gli esercenti di depositi fiscali nonché le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici.


Altra novità riguarda la **dematerializzazione della garanzia** in tema di **immissioni al consumo** da un deposito fiscale di 

Sismabonus 110% con effetto trainante sul bonus mobili

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Sarà possibile fruire del bonus mobili anche nel caso in cui i lavori relativi all'immobile diano diritto a fruire del sismabonus 110%. Il beneficio potrà essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui l'intervento sia di tipo antisismico. I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 2020. Ove gli oneri siano sostenuti entro il 31 dicembre 2021, sarà possibile beneficiare anche dell'incremento del tetto di spesa fino a 16.000 euro disposto dalla legge di Bilancio 2021. Il documento di prassi ha precisato che, laddove vengano effettuati lavori finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, sarà possibile beneficiare della detrazione per l'acquisto dei mobili anche nelle ipotesi di sconto in fattura o di cessione del credito.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito del decreto Rilancio. con la circolare n. 30/E del 2020. Tuttavia, dal documento di prassi ulteriori chiarimenti riguardanti possono essere tratte alcune indicazioni che di fatto potenziano i **bonus sulla casa** anche in virtù della recente approvazione del provvedimento di fine anno.

Sismabonus e bonus mobili
In particolare, sarà possibile 

Fisco

Legge di Bilancio 2021

Frodi nel settore carburanti: obbligo INFOIL esteso e garanzia online per l'immissione al consumo

di Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano

La legge di Bilancio 2021 prevede alcuni interventi per contrastare le frodi nel settore dei carburanti. Viene introdotto l'obbligo - per gli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici (di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) - di dotarsi dell'INFOIL entro il 31 dicembre 2021. Per le immissioni al consumo da un deposito fiscale, si prevede che la garanzia prestata venga trasmessa telematicamente dal soggetto obbligato all'Agenzia delle Entrate, che rilascerà un'apposita ricevuta. Le novità interessano, inoltre, i depositi costieri di oli minerali, in relazione ai casi di variazione di titolarità o di trasferimento e di revoca della gestione.

Tra le misure di contrasto all'evasione fiscale, la **legge di Bilancio 2021** predispone un'apposita disciplina in tema di lotta alle frodi nel settore dei carburanti.

La prima novità riguarda l'estensione del sistema **INFOIL**, **entro il 31 dicembre 2021**, anche agli **esercenti dei depositi commerciali** di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, obbligo che già interessa gli esercenti di depositi fiscali nonché le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici.

Altra novità riguarda la **dematerializzazione della garanzia** in tema di **immissioni al consumo** da un deposito fiscale di **carburanti** introdotti a seguito di un acquisto intraunionale. Infatti, sarà il garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l'immissione al consumo, a dover trasmettere online la garanzia all'Agenzia delle Entrate, che rilascerà un'apposita ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione. È riconosciuta la facoltà di accesso alle informazioni (indicate nella garanzia) ai gestori dei depositi che potranno consultarle mediante i servizi telematici resi disponibili dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Infine, in relazione ai **depositi costieri di oli minerali** e ai **depositi di stoccaggio** dei medesimi prodotti (ad eccezione dei depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti), viene disciplinata sia l'efficacia della **variazione** della **titolarità** o del **trasferimento** della **gestione** dei predetti depositi sia la **revoca**. In quest'ultimo caso, l'intervento che attua la legge di Bilancio 2021 è volto a supplire all'inattività degli impianti.

Obbligatorietà del sistema INFOIL per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici

Le norme in materia prevedono l'obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali (di cui all'art. 23, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 504/1995) con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi, entro il 31 dicembre 2020, del sistema INFOIL, ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione

della benzina e del gasolio usato come carburante (art. 10, comma 1, D.L. n. 124/2019).

Le disposizioni uniformano le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell'art. 23, comma 14, D.Lgs. n. 504/1995, con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Con la legge di Bilancio 2021, l'obbligo di dotazione del sistema INFOIL viene esteso anche agli esercenti dei **depositi commerciali di prodotti energetici** sottoposti ad **accisa** (art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995) di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi. Questi soggetti avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per uniformarsi all'obbligo in oggetto.

Questa previsione ha una finalità ben precisa: potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di **sistemi di telemisure storicizzate** presso i serbatoi nonché di **misuratori all'estrazione**, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una **maggior certezza** sulla quantificazione dei **flussi**, sia in entrata sia in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva **operatività** di detti **depositi**.

Tutto ciò è volto ad agevolare l'individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all'introduzione illecita nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il

tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d'imposta.

Trasmissione online della garanzia

In tema di immissioni al consumo da un **deposito fiscale** di carburanti introdotti a seguito di un **acquisto intraunionale**, anche se il deposito è utilizzato come **deposito IVA** (art. 1, comma 940, legge n. 205/2017), ciò consente di **derogare** al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici **requisiti** di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea **garanzia**.

Tale garanzia dovrà essere:

1) prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione (art. 4, D.M. 13 febbraio 2018, in attuazione dell'art. 1, commi da 937 a 934, legge n. 205/2017);

2) di importo non inferiore all'IVA calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno;

3) verificata dall'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, secondo la circolare n. 18/E del 7 agosto 2019, l'Ufficio territoriale competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceve dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provvede, successivamente, alla verifica dell'esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito. Nonostante l'esistenza di questo sistema articolato di prestazione della garanzia, in passato si è osservata un'ampia casistica di condotte illecite tese ad aggirare l'obbligo di versamento anticipato dell'IVA attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all'Agenzia delle Entrate da parte di società "cartiere", mediante modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dall'Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

La legge di Bilancio 2021, al fine di arginare i fenomeni fraudolenti, prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la **comunicazione** dei dati rilevanti avvenga per via telematica all'Agenzia delle Entrate (che rilascerà apposita **ricevuta**) **direttamente da parte del soggetto garante**, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l'immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dalla stessa

Agenzia.

La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell'Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in esame, ostacolando così la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA mediante la presentazione di garanzie false.

È assai interessante la modifica apportata dalla legge di Bilancio in tema di soggetto che trasmette la garanzia all'Amministrazione finanziaria. Infatti, mentre in passato questo obbligo ricadeva in capo al soggetto per conto del quale avveniva l'immissione al consumo, con la riforma in corso, sarà il garante stesso a trasmettere telematicamente la garanzia all'Agenzia delle Entrate.

Variazione della titolarità/trasferimento della gestione dei depositi costieri di oli minerali e revoca

In relazione ai depositi costieri di oli minerali e ai depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (ad eccezione dei depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti), è previsto che:

- la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei predetti depositi siano subordinati alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 23 e 25 del D.Lgs. n. 504/1995, rilasciato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;

- i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a 6 mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

Sarà il Direttore dell'Agenzia a determinare, con provvedimento apposito, gli **indici specifici** da prendere in considerazione, ai fini della **valutazione** dell'**inoperatività** in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici, rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito.

Il **provvedimento di revoca** è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di carattere economico, che hanno determinato l'inoperatività del deposito.

La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la **decadenza delle autorizzazioni** (previste dall'art. 57, comma 1, lettera b, D.L. n. 5/2012 e dell'art. 1, comma 56, lettera a, legge n. 239/2004).

L'iniziativa contenuta nella legge di Bilancio 2021 prende le mosse dall'esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali, eccettuato il GPL, aventi capacità inferiore a 10.000 metri cubi o quantificati come depositi costieri, a un onere informativo, al fine di consentire all'Autorità amministrativa, che presiede il settore, di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l'esercizio dei medesimi, in particolare, le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell'esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.

Infatti, l'attuale regime liberalizzato ha facilitato di molto, nell'assenza di qualsiasi filtro all'accesso, l'ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza che subentrano di fatto nella gestione dell'impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l'efficacia dell'autorizzazione permane senza una soluzione di continuità.

Ecco che la disciplina prevista nella legge di Bilancio 2021 ha lo scopo di contrastare tale fenomeno, introducendo un onere di comunicazione all'Autorità amministrativa competente in capo al soggetto che risulti titolare o che acquisisca la gestione del deposito di oli minerali, vincolandone così l'esecutività al rilascio del nulla-osta da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è l'organo deputato all'effettuazione dei controlli sulla fiscalità gravante sui prodotti detenuti, relativamente alla sussistenza, in capo al subentrante, del **requisito dell'affidabilità economica** nonché dei **requisiti soggettivi** richiesti dalla legge (articoli 23 e 25, D.Lgs. n. 504/1995).

Inoltre, la finalità dell'intervento normativo è anche quello di porre rimedio ai casi di prolungata **inattività** degli **impianti** - non inferiore a **6 mesi** consecutivi - introducendo così una fattispecie di revoca dei provvedimenti autorizzativi al deposito fiscale o della licenza di esercizio basata sul riscontro di indici di operatività (da determinare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

La **revoca** è emanata previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. Dalla revoca degli atti di natura fiscale viene fatta poi conseguire la **decadenza dei provvedimenti autorizzatori** emanati dai competenti organi statali o regionali, stante lo stretto nesso che intercorre tra i due procedimenti, amministrativo e tributario.

Fisco

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Sismabonus 110% con effetto trainante sul bonus mobili

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Sarà possibile fruire del bonus mobili anche nel caso in cui i lavori relativi all'immobile diano diritto a fruire del sismabonus 110%. Il beneficio potrà essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui l'intervento sia di tipo antisismico. I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 2020. Ove gli oneri siano sostenuti entro il 31 dicembre 2021, sarà possibile beneficiare anche dell'incremento del tetto di spesa fino a 16.000 euro disposto dalla legge di Bilancio 2021. Il documento di prassi ha precisato che, laddove vengano effettuati lavori finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, sarà possibile beneficiare della detrazione per l'acquisto dei mobili anche nelle ipotesi di sconto in fattura o di cessione del credito.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 30/E del 2020 ulteriori chiarimenti riguardanti il **superbonus 110%**. Alcune indicazioni risultano superate dalla **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178/2020) che ha modificato in numerosi punti la disciplina della nuova detrazione di cui all'art. 119 del decreto Rilancio.

Tuttavia, dal documento di prassi possono essere tratte alcune indicazioni che di fatto potenziano i **bonus sulla casa** anche in virtù della recente approvazione del provvedimento di fine anno.

Sismabonus e bonus mobili

In particolare, sarà possibile fruire del bonus mobili anche nel caso in cui i **lavori relativi all'immobile** diano diritto a fruire della **detrazione del 110%**. Il beneficio potrà essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui l'**intervento** sia di tipo **antisismico**. I chiarimenti sono stati forniti con la risposta al quesito n. 5.1.7.

L'Agenzia delle Entrate ha osservato preliminarmente che per fruire del bonus mobili è necessario che siano effettuati sugli immobili gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dalle lettere b, c, e d dell'articolo 3 del Testo Unico dell'edilizia. Il diritto alla detrazione è previsto espressamente dall'art. 16 - bis del TUIR, che indica espressamente i predetti interventi.

Secondo i chiarimenti forniti dalla circolare n. 30/E, l'articolo 16 - bis costituisce la disciplina generale di riferimento per beneficiare della detrazione degli interventi di tipo antisismico. Pertanto, tale collegamento risulta essere decisivo per fruire della detrazione relativa all'**acquisto di mobili ed elettrodomestici** anche laddove i lavori **non abbiano quale oggetto il recupero del patrimonio edilizio**, ma siano effettuati per finalità antisismiche.

La circostanza che l'art. 119, comma 4 del D.L. n. 34/2020 abbia previsto il potenziamento del sismabonus al 110%, non determina alcuna limitazione del

bonus mobili. Pertanto, ove gli oneri siano sostenuti **entro il 31 dicembre 2021**, sarà possibile beneficiare dell'incremento del tetto di spesa **fino a 16.000** euro disposto dalla legge di Bilancio 2021.

L'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna indicazione circa la spettanza del bonus mobili qualora siano effettuati lavori finalizzati al miglioramento energetico, che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110%. Tuttavia, sulla base delle argomentazioni fornite con la risposta al quesito n. 5.1.7 si comprende come la soluzione sarebbe stata negativa. Infatti, né gli interventi di isolamento termico, né la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sono compresi tra i lavori agevolati di cui al citato art. 16 - bis del Tuir. Conseguentemente, tale circostanza, risulta decisiva per escludere il contribuente il beneficio del bonus mobili.

Sconto in fattura e cessione del credito

Il documento di prassi in esame ha poi ancora precisato che, laddove vengano effettuati lavori finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, sarà possibile beneficiare della detrazione per l'acquisto dei mobili anche nelle ipotesi di sconto in fattura o di cessione del credito.

La soluzione è pienamente condivisibile e di fatto equipara lo "sconto in fattura" all'avvenuto pagamento dei lavori. D'altra parte, per effetto dello sconto, che non può comunque superare l'importo del corrispettivo, l'**impresa esecutrice** dell'intervento sarà a sua volta **titolare di un credito** pari al 110% del corrispettivo medesimo. Il contribuente che ha appaltato i lavori, non sarà debitore nei confronti dell'impresa di alcuna somma proprio per effetto dello sconto. E' dunque corretto equiparare tale operazione all'avvenuto pagamento. Pertanto, come confermato dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà beneficiare della detrazione del 50% per l'acquisto dei mobili.

Nell'ipotesi di cessione del credito il problema neppure si pone. Ciò in quanto la detrazione che origina il

credito, oggetto di successiva cessione, richiede l'avvenuto pagamento dell'intervento.

Naturalmente rimangono ferme le altre condizioni previste dalla disposizione che stabilisce il diritto alla detrazione. Infatti, gli acquisti dei mobili e degli elettrodomestici devono essere effettuati **dopo l'apertura**

del cantiere avente ad oggetto i lavori antisismici. Tale data potrà essere individuata facendo riferimento al **titolo edilizio**. Diversamente, ove i mobili fossero acquistati prima dell'inizio dell'intervento, cioè prima dell'apertura del cantiere, non sarà possibile fruire della detrazione in rassegna.

Fisco

La novità in-grafica

Trasmissione dei corrispettivi: le nuove sanzioni - Infografica

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

La legge di Bilancio 2021 ha rivisto, con effetto dal 1° gennaio 2021, l'impianto sanzionatorio delle violazioni relative alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. L'intervento si è reso necessario per omogeneizzare la disciplina all'atto del passaggio dai documenti cartacei (scontrini e ricevute fiscali) a quelli telematici. C'è comunque un'attenuazione delle sanzioni previste.

Dal 1° gennaio 2021 cambiano le **sanzioni** in materia di **certificazione dei corrispettivi**.

Le modifiche, introdotte dalla **legge di Bilancio 2021**, aggiornano il quadro sanzionatorio alla luce dell'avvio dell'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tra le novità si segnala la **riduzione** dal 100% al 90% della sanzione per la **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione**, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non

veritieri.


La sanzione del **90%** si applica **per ciascuna operazione**.

Di seguito, la grafica con le nuove sanzioni applicabili dal 2021, con l'avvertenza che la norma presente nella legge di Bilancio 2021 non prevede nulla in merito all'applicazione del **principio del favor rei**.

Per approfondire il tema leggi l'articolo Corrispettivi telematici: come cambiano le sanzioni dal 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 - SANZIONI CORRISPETTIVI TELEMATICI DALL'1/1/2021

Art. 1, commi 1109-115 Legge n. 178/2020



Fisco

Nella legge di Bilancio 2021

Corrispettivi telematici: come cambiano le sanzioni dal 2021

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Dal 1° gennaio 2021 è in vigore un nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni connesse alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti, la legge di Bilancio 2021 è intervenuta per adeguare il precedente quadro sanzionatorio previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi in vigore ormai da alcuni mesi. Con le nuove norme si assiste, in linea generale, ad una riduzione delle sanzioni applicabili alle diverse violazioni. Nulla si dice sul favor rei.

La legge di Bilancio 2021 prova a mettere un po' di ordine nelle **norme sanzionatorie** in materia di **certificazione dei corrispettivi**.

Per una fotografia delle sanzioni in materia di trasmissione dei corrispettivi leggi "La novità in-grafica"

La ragione di tale intervento è connessa all'evoluzione legislativa che si è avuta nei mesi passati, laddove la vecchia modalità di certificare gli incassi con l'emissione degli scontrini e/o ricevute fiscali cartacee ha lasciato il posto alla **memorizzazione e trasmissione telematica** dei corrispettivi mediante l'utilizzo di registratori telematici (RT).

Tale transizione dal cartaceo al telematico, seppur scaglionata (si ricorda che i primi ad essere obbligati al RT, il 1° luglio 2019, sono state le imprese con volume di affari superiore a 400.000 euro per lasciare il posto a tutti gli altri dal 1° gennaio 2020, ma con alcune eccezioni), ha, di fatto, creato una certa disomogeneità a livello sanzionatorio.

Ed è proprio questo l'intento del Legislatore di fine anno: **omogeneizzare**, ma anche, come si vedrà meglio di seguito, **alleggerire** il quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, le nuove disposizioni **definiscono** le **sanzioni**:

- per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione;
- per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
- per l'omessa installazione e per la mancata manutenzione degli strumenti di trasmissione.

Proviamo a tracciare un quadro più dettagliato di **quali sono le sanzioni** cui vanno incontro i contribuenti dal 1° gennaio 2021, non prima di aver fatto una importante premessa: dal tenore letterale delle nuove norme non emerge alcun dettaglio in merito all'applicazione del **principio del favor rei**.

Leggi anche Sanzioni più leggere per chi viola l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

Mancata memorizzazione/trasmissione o trasmissione incompleta

Per capire meglio le novità non si può non fare un cenno al quadro sanzionatorio precedente alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021.

Infatti, prima che intervenisse la legge di Bilancio, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicavano le sanzioni previste per la **mancata emissione di ricevute e scontrini** e quelle per la reiterazione di dette violazioni (rispettivamente l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997) e, quindi, la **sanzione** era in ogni caso pari al **100%** dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

La stessa sanzione si applicava in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

In mancanza di omesse annotazioni, la non tempestiva richiesta di intervento per la **manutenzione** era punita con sanzione amministrativa **da 250 euro a 2.000 euro**.

Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, come accennato, si assiste ad una **riduzione delle sanzioni**.

Infatti, viene previsto che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al **90% dell'imposta** corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.

Nella **relazione illustrativa** che accompagna il testo della legge si precisa che la **mancata o tardiva memorizzazione**, nonché la memorizzazione di **dati incompleti o non veritieri** (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma

restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento.

La nuova sanzione si applica quindi **una sola volta**, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

Inoltre, viene disposto che:

- la **sanzione si applica** anche in caso di **manca-to o irregolare funzionamento** degli strumenti di trasmissione;
- se non constano omesse annotazioni, la **mancata tempestiva richiesta di intervento** per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa **da 250 a 2.000 euro**;
- per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la **trasmissione con dati incompleti o non veritieri** dei **corrispettivi giornalieri**, se la violazione **non** ha inciso sulla **corretta liquidazione** del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di **100 euro per ciascuna trasmissione** (in tal caso non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997).

Omessa installazione o manomissione dei registratori telematici

Un'altra novità introdotta prevede che la sanzione amministrativa **da 1.000 a 4.000 euro** prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997) si applica anche all'**omessa installazione dei registratori telematici (RT)**.

Inoltre, viene disposto che:

- salvo che il fatto costituisca reato, chiunque **manomette o comunque altera** i RT o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000 a 12.000 euro**;
- le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa (art. 12, c. 3 D.Lgs. n. 471/1997) si applicano anche all'**omessa installazione** ovvero **alla manomissione o alterazione dei RT**, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il predetto comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da **quindici giorni a due mesi**.

In caso di recidiva, la sospensione è disposta **da due a sei mesi**.

Sanzioni accessorie

Novità si registrano anche in merito alle sanzioni accessorie.

Allo stato attuale, la norma di riferimento è l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

Tale disposizione prevede che nel caso di **contestazione**, nel corso di un quinquennio, di **quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale** o lo **scontrino fiscale** compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da tre giorni ad un mese**.

Se l'**importo complessivo dei corrispettivi** oggetto di contestazione **eccede** la somma di **50.000 euro** la sospensione è disposta per un periodo **da un mese a sei mesi**.

La legge di Bilancio 2021 stabilisce che le predette sanzioni accessorie trovino applicazione anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Ravvedimento operoso e favor rei

Da segnalare, infine, che la legge di Bilancio si ricorda di aggiornare le norme sul ravvedimento operoso, ma si "dimentica" di dire qualcosa a proposito dell'applicazione del **principio sul favor rei**.

Per quanto riguarda il ravvedimento, viene integrato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 al fine di coordinare le cause di esclusione (comma 1, lettera b-quater) alla nuova disciplina sanzionatoria.

In particolare, viene previsto che **non** è consentito **ravvedere** la **sanzione** disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

Per quanto riguarda, invece, il favor rei, come anticipato, non viene detto nulla.

Si ricorda che si tratta del principio in base al quale se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse (o prevedono che la fattispecie non è più punibile), si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997).

A parere di chi scrive, considerato che il principio ha una valenza di carattere generale, **dovrebbe trovare**

applicazione anche per il regime sanzionatorio di cui si discute.

Sarebbe comunque opportuno un **intervento chiarificatore** che possa sgomberare il campo da ogni dubbio.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Ristori del Decreto Natale: inviati tutti i bonifici automatici

I bonifici automatici per i ristori del "Decreto Natale" sono partiti. Si tratta di più di 628 milioni di euro che arriveranno direttamente sul conto corrente dei titolari di partita Iva interessati dalle restrizioni dirette a contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 durante le festività natalizie. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 9 gennaio 2021, con cui è stato specificato che in tal modo sono stati pagati tutti i contributi automatici, mentre è ancora possibile presentare le domande fino al prossimo 15 gennaio 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 9 gennaio 2021 riguardante i **ristori del Decreto Natale**.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che sono partiti i **bonifici automatici** per i ristori del "Decreto Natale". Si tratta di più di 628 milioni di euro che arriveranno direttamente sul conto corrente dei titolari di partita Iva interessati dalle restrizioni dirette a contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 durante le festività natalizie.

In tal modo, i contributi e i ristori che l'Agenzia ha complessivamente erogato dall'inizio della pandemia superano quota 10 miliardi, accreditati con 3,3 milioni di **bonifici** sui conti correnti dei beneficiari in automatico o sulla base di specifiche domande a seguito dell'approvazione dei decreti "Rilancio", "Agosto", "Ristori da uno a quater" e "Natale".

Occorre sottolineare che in tal modo l'Agenzia delle Entrate ha pagato tutti i **contributi automatici**, mentre è ancora possibile presentare le domande fino al prossimo 15 gennaio 2021.

A questi pagamenti devono aggiungersi i contributi per i **centri storici** delle città turistiche italiane (35mila pagamenti per circa 87 milioni di euro).

Quanto al **Decreto Ristori**, più i successivi Decreti Ristori bis, ter e quater, sono stati accreditati circa 2,66 miliardi di euro, con 672mila bonifici. Di questi, circa 2,36 miliardi sono stati erogati in maniera automatica, mentre 300 milioni sono stati erogati ai nuovi beneficiari degli indennizzi che hanno presentato domanda.

In realtà, a causa **dell'emergenza**, la prima *tranche* di erogazioni è stata prevista dal Decreto Rilancio, a seguito del quale l'Agenzia delle Entrate ha emesso bonifici a favore di 2,4 milioni di beneficiari che ne avevano fatto richiesta, per un importo complessivo di

6,6 miliardi.

*A cura della Redazione***Riferimenti normativi**Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 09/01/2021

Lavoro e Previdenza

Legge di Bilancio 2021

Isopensione: scivolo pensionistico di 7 anni fino al 2023

di Francesca Bicchichi - Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & Partners

Novità importanti per i lavoratori del settore privato, alle dipendenze di aziende con un organico mediamente superiore a 15 unità, che aderiscono allo scivolo pensionistico dell'Isopensione. La profilata stretta alla platea dei beneficiari - vista la possibile riduzione di 3 anni (dagli attuali 7 a 4 anni) dello scivolo, prevista dal 1° gennaio 2021 - è rimandata al 1° gennaio 2024 ad opera della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021. L'assegno pensionistico continua ad essere pagato interamente dall'azienda, unitamente al versamento della contribuzione correlata. Cosa deve fare il datore di lavoro che vuole gestire gli esodi ricorrendo all'isopensione?

I lavoratori dipendenti del settore privato, il cui **datore di lavoro** occupi in media **più di 15 unità**, hanno la possibilità di aderire ad una forma di esodo, c.d. **Isopensione**, introdotta dall'art. 4 della legge Fornero (legge n. 92/2012), che li accompagna fino alla **maturazione dei requisiti** per accedere al pensionamento di vecchiaia.

Cosa è l'Isopensione e quali sono le novità contenute nella legge di Bilancio 2021?

In cosa consiste l'isopensione

L'Isopensione permette di accedere ad un esodo, con un **anticipo** fino ad un **massimo di 4 anni** rispetto **pensione di vecchiaia**, accessibile con un'età anagrafica di almeno **67 anni fino al 2022**, a fronte della maturazione di almeno 20 anni di contributi, o a quella **anticipata**, per la quale, fino alla fine del 2026, sono richiesti almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne.

Il periodo di 4 anni, temporaneamente, è stato **esteso, per il triennio 2018-2020, a 7 anni** ai sensi dell'art. 1, co. 160 della legge 205/2017. Il periodo di scivolo settennale, oggetto di modifica da parte della **legge di Bilancio 2021** (art. 1, comma 345), è stato **prolungato fino al 2023 compreso**.

Per tutti gli anni di scivolo, l'azienda esodante sarà tenuta, con onere interamente a suo carico, al pagamento di un **assegno di importo equivalente alla pensione** che spetterebbe al momento di cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al versamento della contribuzione correlata, evitando, quindi, un danno sulla pensione dei lavoratori interessati.

Leggi anche Contratto di espansione e isopensione nel 2021: strategie di esodo aziendale a confronto

Procedura da seguire

Per procedere con l'esodo, è necessario, prima di tutto, che il **datore di lavoro** sottoscriva un **accordo con le organizzazioni sindacali** più rappresentative a livello aziendale, anche nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. In ogni caso, dall'accordo

deve emergere una situazione di eccedenza del personale, l'indicazione del numero dei lavoratori in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

Una volta fatto questo primo step, i **lavoratori** potranno decidere **di aderire allo scivolo pensionistico**, qualora distino al massimo, 4 anni (7 nel periodo 2018-2023) dall'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.

L'accordo sindacale raggiunto dovrà poi essere **presentato dal datore di lavoro a INPS** che lo validerà in base ai requisiti pensionistici dei lavoratori aderenti e alla consistenza organica dell'azienda che deve risultare, in media, superiore a 15 dipendenti. Se le condizioni sono soddisfatte l'Istituto rilascia un **prospetto** con l'indicazione dell'**onere complessivamente stimato** del programma di esodo annuale, ai fini della **fidejussione bancaria**. Difatti, l'azienda, tenuta al pagamento dell'intero onere, deve trasferire gli importi richiesti a INPS, cosicché questo possa avviare i pagamenti e l'accredito dei contributi. Per evitare il **rischio di insolvenza dell'azienda**, la legge prevede che sia presentata a INPS una fidejussione bancaria da parte del datore di lavoro.

A questo punto il rapporto di lavoro dei lavoratori aderenti può cessare secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'accordo e **INPS metterà in pagamento**, dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, l'**assegno di esodo**.

L'assegno di isopensione

Al lavoratore spetta un **assegno economico** che lo **accompagnerà alla pensione** il cui importo è pari al trattamento pensionistico che spetterebbe al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata al periodo di esodo.

L'assegno di isopensione sarà, quindi, **leggermente inferiore all'importo di pensione** che si percepirà al momento dell'accesso alla pensione di vecchiaia o

anticipata. In aggiunta, sull'importo della prestazione **non è attribuita la perequazione automatica** e non spettano gli **assegni per il nucleo familiare** (ANF). Qualora il beneficiario dovesse decedere, ai superstiti verrà liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata durante il periodo di erogazione dell'isopensione.

Copertura figurativa

Come anticipato, durante il periodo di isopensione, viene versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per conseguire il diritto alla pensione e determinarne la misura. La retribuzione media mensile su cui sono commisurati i contributi correlati, è data dalla **retribuzione imponibile ai fini previdenziali** degli ultimi 2 o 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. L'importo da versare per coprire la contribuzione figurativa correlata è calcolato applicando l'aliquota vigente di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore (33% per i dipendenti).

Procedura online per i datori di lavoro

L'INPS, con il messaggio n. 1863/2020, ha reso noto che, a far data dall'11 maggio 2020, è possibile inviare le **domande di esodo, anche in forma massiva**, e scaricare la relativa lettera di certificazione, direttamente dal sito dell'Istituto attraverso la propria area personale.

Il datore di lavoro, effettuato l'accesso al portale, dovrà ricercare la pagina **"Prestazioni di esodo"** e accedere al servizio "Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione", cliccando poi sulla voce di menu "Domanda di prestazione di esodo ex art. 4 legge 92/2012". Preliminarmente sarà

obbligatorio dichiarare di essere in possesso del consenso del lavoratore coinvolto, dopodiché, una volta inviata la domanda, questa sarà visibile alla sede territorialmente competente che procederà all'istruttoria senza dover attendere la documentazione cartacea.

Lettere di certificazione e consultazione delle domande

Ulteriore funzionalità introdotta è quella di poter **stampare le lettere di certificazione dei lavoratori** direttamente dall'omonima voce di menu del sito INPS. In questa sezione è possibile visualizzare una tabella con i codici fiscali dei lavoratori per i quali è indicata la data di cessazione dell'attività lavorativa, quella di decorrenza della pensione e la data di protocollazione della lettera di certificazione, oltre all'importo mensile lordo della prestazione.

La **consultazione delle domande** trasmesse e delle ricevute è consentita, non solo al datore di lavoro, ma anche al lavoratore coinvolto nell'esodo, accedendo al servizio "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione".

Cosa accadrà nel 2021

In base alla previsione normativa, a partire dal 1° gennaio 2021, lo scivolo dell'isopensione avrebbe dovuto essere accessibile unicamente per quei lavoratori distanti non più di 4 anni dal traguardo della pensione di vecchiaia o anticipata.

La profilata stretta alla platea di possibili beneficiari, vista la paventata riduzione di ben 3 anni dello scivolo (da 7 a 4 anni), è **rimandata al 1° gennaio 2024**, data alla cui la modifica apportata dalla **legge di Bilancio 2021** ha posticipato il ritorno all'isopensione così come pensata dalla norma che l'ha istituita, vale a dire con durata massima pari a 4 anni.

Lavoro e Previdenza

Legge di Bilancio 2021

Caregiver familiare verso il riconoscimento istituzionale: nuovo Fondo e maggiori risorse

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

La legge di Bilancio 2021 stanziava uno specifico fondo destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi necessari per dare riconoscimento giuridico ed economico alla figura del caregiver familiare, aumentando al contempo gli stanziamenti per sostenere le attività svolte da questi soggetti; soggetti che suppliscono in misura rilevante alle carenze del sistema sanitario sul fronte della cura dei soggetti anziani e/o non autosufficienti. Anche sul fronte previdenziale, il caregiver familiare è una delle categorie individuate come potenziale beneficiario dell'Ape sociale e su cui si sta ragionando nell'ambito del tavolo di confronto Governo-Sindacati, teso ad un nuovo intervento di riordino del sistema pensionistico.

Previsione di assoluto rilievo contenuta nella **legge di Bilancio 2021** è rappresentata dalla istituzione di uno specifico Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che fornisce la copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al **riconoscimento** del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. **caregiver (prestatore di cure)** familiare.

Nella versione originaria della Manovra finanziaria si prevedeva una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 di 25 milioni di euro per ciascun anno. Nel percorso parlamentare si sono **incrementate le risorse** di 5 milioni di euro per ciascun anno di programmazione per cui lo stanziamento complessivo ammonta ora a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Come viene ricordato nel Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, **già esiste** a legislazione vigente un **Fondo "caregiver"** istituito dalla legge di Bilancio 2018 presso la Presidenza del Consiglio e già finanziato con uno stanziamento di **25 milioni di euro anche per il 2021**, per cui è auspicabile un coordinamento del nuovo stanziamento con quanto già presente.

Leggi anche: Smart working: priorità per lavoratrici madri e caregivers

Chi sono i caregiver

E' utile ricordare come la figura a fini giuridici del **caregiver** familiare, come ricorda il sopracitato Dossier, è stata definita dalla legge di Bilancio 2018 della citata legge di bilancio 2018, come persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del **convivente di fatto**, di un **familiare entro il terzo grado**, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative sia non autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, **sia riconosciuto invalido** in quanto bisognoso di **assistenza globale** e continua di

lunga durata continuativa, sia titolare di **indennità di accompagnamento**.

Invecchiamento e non autosufficienza

Il tema più ampio, particolarmente delicato, è quello del pianificare e implementare una strategia per fronteggiare il rischio di non autosufficienza in un Paese come il nostro caratterizzato da un accentuato processo di **invecchiamento della popolazione**.

Secondo le ultime **rilevazioni dell'ISTAT**, il numero di anziani per bambino passa da meno di 1 nel 1951 a 5 nel 2019 (era 3,8 nel 2011) e l'indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è notevolmente aumentato, dal 33,5% del 1951 a quasi il 180% del 2019 (148,7% nel 2001).

La senilizzazione determina un effetto rilevante sia sulla **sostenibilità dei sistemi pensionistici che sanitari**. Il **rischio di non autosufficienza** è particolarmente consistente nel nostro Paese; sono oltre 2,8 milioni gli anziani non autosufficienti; il 20,7% degli anziani, l'81% del totale dei non autosufficienti in Italia.

Il rischio **cresce con l'età** e supera il 40% **oltre gli ottanta anni**.

Andamento della spesa pubblica

Per quel che riguarda l'impatto economico, secondo le stime della **Ragioneria generale dello Stato** la spesa pubblica complessiva per LTC (che si articola in spesa sanitaria per LTC, indennità di accompagnamento, gli interventi socio-assistenziali erogati a livello locale, rivolti ai disabili e agli anziani non autosufficienti) ammonta all'1,75% del PIL nel 2019, di cui la parte erogata a soggetti con più di 65 anni rappresenta il 72,8%.

La **componente sanitaria** e le **indennità di accompagnamento** coprono complessivamente l'85,2% della spesa complessiva per LTC (rispettivamente, il 39,9% e il 45,3%).

Il restante 14,8% è rappresentato dalle altre prestazioni assistenziali.

Quello che emerge in una “lettura incrociata” con alcuni studi (Itinerari previdenziali, Istat) si denota un intervento abbastanza disorganico e debole da parte del pubblico con un pesante **ardello per le famiglie** dell’organizzazione dell’assistenza, ma anche in gran parte economico.

Si evidenzia un bisogno di assistenza nel 58% degli anziani con gravi difficoltà nelle attività di cura della persona, risolto per oltre il 50% con l’aiuto di una persona del nucleo familiare.

Secondo il **Censis** gli elevatissimi **fabbisogni assistenziali** sono stati **coperti** in questi anni fondamentalmente dalle **famiglie** che garantiscono **care diretto**, in particolare mogli e figlie in 7 casi su 10 e/o trasferiscono una parte del **care** a circa **1 milione di badanti** con una spesa annua per retribuzione stimata in circa 9 miliardi di euro.

Leggi anche: Decreto Rilancio, per assistenza e servizi ai disabili un “pacchetto” di interventi specifici

Il ruolo dei caregivers è allora assolutamente centrale.

Benefici previdenziali e fiscali

Va sottolineato come, anche per effetto di quanto

osservato durante la **crisi da Covid 19**, si guarda al tema della non autosufficienza sia in ambito di intervento pubblico che di **collaborazione pubblico-privato**.

Nel primo profilo rientra anche la attenzione che il legislatore previdenziale al **caregivers** che è per esempio una delle categorie individuate come potenziale **beneficiario** dell’**APE sociale** e su cui si sta ragionando nell’ambito del tavolo di confronto Governo-Sindacati teso ad un nuovo intervento di riordino del sistema pensionistico.

Si ragiona poi in termini di **welfare sussidiario**, migliorando la attuale **incentivazione fiscale** e attraverso l’intermediazione della **contrattazione collettiva**; con il sostegno di strumenti come **fondi pensione** e soprattutto **fondi sanitari**.

Alcuni fondi pensione offrono la possibilità di scegliere, al momento del pensionamento, una rendita con l’opzione LTC o prevedono coperture assicurative opzionali in fase di accumulazione.

I fondi sanitari erogano poi prestazioni di LTC agli iscritti che perdono la propria autosufficienza sia versando delle somme in un’unica soluzione o periodicamente che coprendo direttamente o indirettamente le spese che dovrebbero essere sostenute dall’iscritto.

Finanziamenti

Nel decreto Ristori

Rimborso del 50% ai proprietari che riducono il canone di locazione. A quali condizioni?

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

In arrivo, per il 2021, contributi a fondo perduto a favore dei locatori che riducono il canone di locazione. E' quanto previsto dalla legge n. 176 del 2020 di conversione del primo decreto Ristori. Nello specifico, ai proprietari di immobili che decideranno di rinegoziare il canone di locazione per i propri inquilini, abbassandone l'importo, verrà riconosciuto un contributo pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Una situazione economica così grave come quella determinata dal **blocco delle attività economiche** conseguente alla pandemia da **Covid-19** ha impatti gravi su una molteplicità di aspetti socio-economici, non ultimi quelli che risentono coloro che, tra le tante spese, devono anche affrontare quelle relative all'**affitto di casa**.

Una **riduzione del canone** aiuterebbe certamente ad avere un pò di ossigeno, specie nelle grandi città in cui i costi della vita sono già molto alti, ma come si può fare per convincere i proprietari di casa?

Nella pratica di tutti i giorni, il proprietario di casa potrebbe avere interesse a garantire la **continuità del rapporto** con il suo **affittuario** (locatario), allorquando si tratti ad esempio di persona puntuale nei pagamenti, fidata e in buoni rapporti. Tenendo ulteriormente presente che nell'attuale situazione potrebbe non essere semplice riuscire a trovare un nuovo inquilino.

In arrivo un nuovo Fondo

E allora potrebbe risultare conveniente usufruire della possibilità offerta dalla norma inserita, tra le nuove misure finanziarie, nella l. n. 176 del 18 dicembre 2020 di conversione del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).

Il provvedimento incorpora anche le disposizioni dei decreti Ristori bis, ter e quater (nn. 149, 154 e 157), che sono stati abrogati con validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

Si tratta dell'art. 9-quater che istituisce un "**Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali**", finalizzato ad erogare contributi a fondo perduto, per l'anno 2021, ai locatori di immobili adibiti ad abitazione principale, i quali decidano di rinegoziare e ridurre il canone di locazione. Vediamo più nel dettaglio di che si tratta e quali sono le condizioni previste.

Condizioni e contributi a fondo perduto

L'art. 9-quater del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, come convertito dalla l. n. 176/2020) attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al **locatore di immobile** che riduce il canone di locazione in essere alla data del **29 ottobre 2020** a condizione che l'immobile:

- rappresenti l'**abitazione principale** del locatario;
- sia situato in un **comune ad alta tensione abitativa**.

Il contributo sarà **pari al 50%** della **riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di **1.200 euro** per singolo locatore.

In quest'ottica, lo stesso articolo 9-quater istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali" con una **dotazione** pari a **50 milioni di euro**.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà **comunicare, in via telematica**, all'Agenzia delle Entrate la **rinegoziazione del canone di locazione** e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Viene rimesso a un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ristori 1 - il compito di individuare le **modalità applicative** di tale previsione e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate. Il provvedimento dovrà occuparsi anche del rispetto del **limite di spesa**, nonché delle modalità di monitoraggio delle comunicazioni alle Entrate.

Dotazione finanziaria

Come anticipato si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di un “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”.

La dotazione di tale fondo, pari a **50 milioni di euro per l'anno 2021**, viene coperta grazie alla corrispondente

riduzione del “Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione” di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014), che lo stesso Decreto Ristori 1 rifinanzia.

Impresa

Legge di Bilancio 2021

Imprese cooperative: nuove misure per ristrutturazione industriale e tutela dell'occupazione

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Per far fronte alle difficoltà che le aziende incontreranno nel 2021, a causa del Covid-19 e dei conseguenti periodi di lockdown, la legge di Bilancio prevede il rafforzamento delle misure di sostegno per il recupero delle aziende in crisi. In particolare, vengono stanziati 10 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori, nonché per il recupero di società cooperative che si attiveranno nei nuovi processi di ristrutturazione o riconversione industriale. Sono previsti finanziamenti agevolati a favore delle cooperative nelle quali il Ministero dello Sviluppo Economico parteciperà al capitale sociale attraverso società finanziarie appositamente costituite.

L'emergenza sanitaria da **Covid-19** che stiamo vivendo e che, in base alle ultime notizie a disposizione, ci accompagnerà anche per buona parte del 2021, a parere di molti esperti lascerà conseguenze importanti sul contesto economico globale.

I periodi di **lockdown**, la necessità del distanziamento sociale ed i vari provvedimenti assunti per la prevenzione o la riduzione della diffusione del virus, hanno portato, a parte qualche eccezione, ad un sensibile **rallentamento delle attività economiche** in tutto il mondo.

Aziende italiane a rischio crisi

In Italia il Governo, a fronte di provvedimenti che, con limitazioni ai cittadini e chiusure di attività economiche che hanno avuto negative conseguenze sull'economia, ha preso iniziative in materia di **cassa integrazione**, sul pagamento di oneri previdenziali, sulla posticipazione del pagamento di imposte e sul **parziale ristoro delle aziende**, che hanno subito in misura più significativa gli effetti economici derivanti dalla situazione sanitaria.

Pur sapendo che i danni subiti sono stati maggiori dei ristori riconosciuti, non siamo ancora in fondo a questo tortuoso percorso. La fase di erogazione prima o poi terminerà, e quello potrebbe essere un difficile punto di svolta.

Se oggi le aziende avvertono difficoltà nel far fronte agli impegni finanziari e a poter mantenere l'occupazione esistente, in un futuro non troppo lontano potrebbero trovarsi ad affrontare, con maggiore realismo, gli **effetti delle limitazioni** che siamo stati costretti a vivere.

Potrebbero, infatti, non essere pochi gli imprenditori che, trovandosi in **crisi finanziaria** (senza considerare l'eventuale crisi economica), finiranno per valutare se più conveniente continuare a svolgere la loro attività o chiudere definitivamente.

Allo scopo di evitare il più possibile queste situazioni,

è necessario che il legislatore intervenga già oggi a costruire un **progetto di ripresa economica** del nostro sistema, che possa coniugare il riconoscimento di un aiuto a favore delle imprese in crisi, se in possesso delle caratteristiche per permettere la continuità aziendale, con il contestuale mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti.

E' imprescindibile fermare il rischio di emorragia in materia di occupazione perché avrebbe ricadute molto pesanti per il sistema Paese. Questo risultato si può ottenere soprattutto con l'adozione di soluzioni che permettano la **sopravvivenza delle aziende**.

I costi futuri derivanti dalla mancata o tardiva istituzione di strumenti a favore delle imprese potranno essere molto più elevati rispetto agli oneri derivanti dalle soluzioni che possono essere assunte oggi, quando la "vera" crisi economica è solo nelle attese.

Nei mesi passati, con interventi in materia di sovraindebitamento e di crisi di impresa, sono già stati presi alcuni provvedimenti per aiutare aziende e privati a superare la situazione di difficoltà, e con l'imminente Legge di Bilancio per il 2021, si cominciano a vedere anche nuovi interventi di natura economica nella giusta direzione.

Legge di Bilancio 2021 e nuovi interventi per le imprese cooperative

Nei commi da 260 a 262 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) sono stati introdotti provvedimenti che si prefiggono di fornire alcuni aiuti nell'ambito delle crisi di impresa.

L'obiettivo prefisso, più che la soluzione delle crisi d'impresa, è quello di **tutelare i lavoratori** di tali imprese, così da permettere loro di **mantenere l'occupazione**.

Per favorire l'occupazione dei lavoratori, infatti, è previsto il rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il **recupero delle aziende in crisi**, con una spinta significativa a favore di **imprese**

cooperative.

Con lo spirito indicato, e l'appostamento delle conseguenti iniziali **risorse finanziarie** (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) viene sostenuta la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative, costituite dai lavoratori, per il recupero di aziende in crisi. La stessa tipologia di sostegno viene attribuita alle imprese cooperative che si attiveranno nei nuovi processi di **ristrutturazione e/o riconversione industriale**, così come richiamati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, e dalla l. n. 49/1985.

Le novità contenute nella Manovra 2021, che si affiancano alla cosiddetta legge Marcora (l. n. 49/85), prevedono la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle società cooperative nelle quali il **Ministero dello Sviluppo Economico** parteciperà al capitale sociale attraverso società finanziarie appositamente costituite.

Con tale normativa si prevedono **finanziamenti agevolati** a favore delle società cooperative, in affiancamento alla partecipazione delle predette società

finanziarie, per assicurare al “**piano d'impresa**” delle suddette cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio e lungo termine.

Tali finanziamenti agevolati, infatti, vengono concessi per sostenere la nascita di società cooperative costituite, in prevalenza, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Le **società finanziarie** che acquisiranno le partecipazioni su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, svolgeranno attività di assistenza e consulenza a iniziativa per la costituzione delle società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.

Con questa misura, alla quale con ogni probabilità ne seguiranno altre, magari non limitate al mondo cooperativo, si vede un positivo **segnale di attenzione** per favorire la **prevenzione di criticità aziendali**, soprattutto per quelle realtà meritevoli di continuità, che permette di intravedere l'inizio di un percorso che potrà essere d'aiuto a tutto il sistema Italia.

Impresa

Dalla Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: zona arancione per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le ordinanze emanate l'8 gennaio 2021 dal Ministero della salute, che collocano in zona arancione, a partire dall'11 e fino al 15 gennaio 2021, le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021 cinque ordinanze emanate l'8 gennaio 2021 dal Ministero della Salute che collocano in area arancione le **Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto**.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa a partire **dall'11 gennaio** è la seguente:

- **area gialla:** Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta;
- **area arancione:** Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto;
- **area rossa:** (nessuna Regione).

Entrata in vigore

Le ordinanze producono i loro effetti dal **10 al 15 gennaio 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 08/01/2021 (G.U. 09/01/2021, n. 6)

Ministero della Salute, ordinanza 08/01/2021 (G.U. 09/01/2021, n. 6)

Ministero della Salute, ordinanza 08/01/2021 (G.U. 09/01/2021, n. 6)

Ministero della Salute, ordinanza 08/01/2021 (G.U. 09/01/2021, n. 6)

Ministero della Salute, ordinanza 08/01/2021 (G.U. 09/01/2021, n. 6)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.